

Regione Piemonte



## Comune di Montanaro

Città metropolitana di Torino



LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO  
CONSERVATIVO DELLA VECCHIA  
CASA COMUNALE POSTA ALLA BASE  
DEL CAMPANILE COMUNALE E A LATO  
DELLA CHIESA DI SANTA MARTA  
(COMPLESSO VITTONIANO)

PROGETTO ESECUTIVO

### COMMITTENTE

Comune di Montanaro  
Via Matteotti n. 13  
10017 Montanaro (TO)

### PROGETTISTA

Arch. Aika CARELLI  
Via G.Gropello 18, Torino (TO)  
Tel 349-4327797 e-mail: arch.alikacarelli@gmail.com  
C.F. CRLLKA75A56379R P.IVA 08841110011

### OGGETTO

Schema di contratto

Data

Ottobre  
2017

DOC. N.

C2

**LAVORI DI “RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA VECCHIA CASA COMUNALE  
POSTA ALLA BASE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARTA – COMPLESSO  
VITTONIANO – FINALIZZATO AL RIUSO DELLE SALE AI FINI ESPOSITIVI  
”**

**SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO**  
(articolo 43 comma 1 del DPR 207/2010)

<b>a)</b>	<b>Lavori a base d’asta soggetto a ribasso</b>	<b>€ 156.885,60</b>
	di cui Incidenza costo della manodopera	€ 79.609,09
<b>c)</b>	<b>Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza</b>	<b>€ 3.114,40</b>
<b>d)</b>	<b>IMPORTO A BASE D’ASTA</b>	<b>€ 160.000,00</b>

**PREMESSA**

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste ultime in caso di contrasto.

Nel seguito si intende:

- ☐ CODICE: D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. – attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE .
- ☐ RG: DPR 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163” - (articoli non abrogati)
- ☐ CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;
- ☐ DURC: Documento unico di regolarità contributiva.

Nel seguito si intende altresì:

- ☐ Comune: La stazione appaltante Comune di Montanaro
- ☐ Appaltatore: l’aggiudicatario dei lavori.

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il comune affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di "RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA VECCHIA CASA COMUNALE POSTA ALLA BASE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARTA – COMPLESSO VITTONIANO – FINALIZZATO AL RIUSO DELLE SALE AI FINI ESPOSITIVI" in Piazza della Chiesa a Montanaro.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

1. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ai sensi del D.Lgs n. 50/2016.

### **ARTICOLO 2. - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati allegati, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo.

### **ARTICOLO 3.- IMPORTO CONTRATTUALE**

1. L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dal verbale di gara che tiene luogo di contratto.
2. Esso sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per i lavori sommato all'incidenza costo della manodopera e agli oneri della sicurezza.
  - a) € 77.276,51 per lavori, soggetti a ribasso
  - b) € 79.609,09 per costo della manodopera soggetto a ribasso
  - c) € 3.114,40 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
3. Il capitolato speciale d'appalto riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente.
4. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.
5. Il contratto è stipulato a corpo, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misurazione o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

### **ARTICOLO 4.- INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO**

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.
2. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

## **ARTICOLO 5.- OBBLIGO TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente il codice identificativo di gara e il Codice Unico di progetto relativo all'investimento pubblico.
3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

## **ARTICOLO 6.- INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'Informativa di cui all'art. 13, D. Lgs. 30/06/03, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso l'Ufficio Contratti.

## **TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **ARTICOLO 7.- TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALI.**

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori entro 112 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il responsabile di procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

2. La consegna dei lavori autorizzata dal responsabile di Procedimento deve avvenire non oltre quanto previsto dall'art 153 del RG.
3. Il responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori.
4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede in contraddittorio con le modalità dell'articolo 199 del RG.
5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 2 per mille dell'importo contrattuale.
6. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzioni all'importo di queste.
7. Ai sensi dell'articolo 145 RG l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto dall'articolo 145 comma 4, del RG.
8. Sono a carico dell'appaltatore e dedotti in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui all'articolo 219 del RG
9. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

#### **ARTICOLO 8.- PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'appalto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.
2. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dal contemporaneo esecuzione di altre opere in cantiere affidate ad altre ditte con le quali l'appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.
3. L'appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D. Lgs. 81/08 e di quelli contenuti nei piani di sicurezza. in ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.
4. L'appaltatore ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale.
5. La Direzione dei lavori potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

#### **ARTICOLO 9.- SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.**

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori e con le modalità previste nei vigenti disposti legislativi.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di legge.
4. L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con le modalità previste dalla legge.

#### **ARTICOLO 10.- ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal Capitolato speciale d'appalto e dal presente schema, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.
2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) Il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) Attrezzi e opere provvisoriali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) Rilevi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - e) Le vie di accesso al cantiere;
  - f) La messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione lavori;
  - g) Passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
  - h) La custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - i) Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.
3. L'appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del D.L. gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi del RG
4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il Direttore di cantiere.
5. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

#### **ARTICOLO 11.- PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE**

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'amministrazione.

2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora il capitolato speciale d'appalto preveda la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi

## **ARTICOLO 12.- CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare riportate nella Parte II, Titolo IX del Dpr n. 207/2010 e secondo le modalità specificate nel CSA.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato percentualmente sulla base delle lavorazioni eseguite.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, indicata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.

## **ARTICOLO 13.- LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

1. L'amministrazione potrà pagare all'appaltatore un'anticipazione del prezzo fino al 20% dell'importo contrattuale.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori al netto non inferiore a € 50.000,00
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quindici giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.
4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

5. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con le modalità degli articoli 235 e 124 del R.G.
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
7. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5 % prevista dalla legge.

#### ARTICOLO 14.- TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO. RITARDO.

1. I termini di pagamento di acconti e saldo sono quelli fissati dall'articolo 143 del RG e dall'articolo 133, comma 1 del Codice.
2. In caso di ritardi nel pagamento delle rate si applicheranno le disposizioni dell'articolo 142 e 144 del R.G.
3. Il pagamento di quanto previsto avverrà esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72 e s.m.i. ed art. 184, commi 1 e 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i; conseguentemente non saranno dovuti interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura.
4. Le quote percentuali dei lavori per la redazione e liquidazione degli Stadi Avanzamento Lavori sono le seguenti:

**TABELLA A**  
**PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE**

Designazione delle categorie  
(e sottocategorie) omogenee dei lavori

Importo

001 Opere provvisionali e preliminari	€ 2'889,82
002 Demolizioni e rimozioni	€ 4'080,45
003 Nuove opere	€ 21'866,45
004 Restauro paramenti murari	€ 25'059,49
005 Restauro serramenti	€ 6'199,08
006 Consolidamento e restauro scale ed elementi lapidei	€ 6'959,10
007 Impianto idrico sanitario	€ 6'202,73
008 Ascensore	€ 35'070,95
009 Restauro pavimentazione	€ 2'462,53
010 Copertura	€ 17'874,15
<b>Totale opere edili euro</b>	<b>€ 128'664,75</b>
010 Impianti tecnologici	€ 28.220,85
 <b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	 <b>€ 156.885,60</b>
E Oneri aggiuntivi per la Sicurezza	€ 3.114,40
<b>IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 3.114,40</b>
<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 160.000,00</b>



#### **ARTICOLO 15.- VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.**

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento o dal Comune ai sensi dell'articolo 161 comma 10 del RG nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dalle vigenti normative.
2. Qualora il Comune, per tramite della D.L., disponesse varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline delle vigenti normative, ad essa saranno applicate le norme dell'articolo 161 e 162 del RG
3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a corpo; la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a corpo con le modalità previste dal Capitolato Speciale.

#### **ARTICOLO 16.- MATERIALI E DIFETTI DI COSTRUZIONE.**

1. L'appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione Lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato speciale d'appalto.
2. Per l'accettazione dei materiali valgono le prescrizioni definite all'articolo 167 del RG
3. L'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni dell'articolo 167 del RG, nonché quelle specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'appalto.
4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza l'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
5. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
6. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

#### **ARTICOLO 17.- CONTROLLI E VERIFICHE.**

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

3. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

#### **ARTICOLO 18.- CONTO FINALE DEI LAVORI.**

1. Il Direttore dei Lavori compila il conto finale dei lavori entro il termine di gg. 45 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 200 comma 1 del RG

#### **ARTICOLO 19.- LAVORI ANNUALI ESTESI A PIÙ ESERCIZI.**

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendo la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall'articolo 198 RG

#### **ARTICOLO 20.- REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO.**

1. Ai sensi dell'articolo 219 del RG il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla D.L. con apposito certificato di cui all'articolo 199 del RG  
Entro i limiti previsti dal Codice il certificato di Collaudo è sostituito da quello di Regolare Esecuzione che deve essere emesso, ai sensi dell'articolo 237 del RG, dal Direttore dei Lavori entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'articolo 199 del RG.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'articolo 230 del RG.
6. Per il collaudo o il certificato di regolare esecuzione valgono le norme dell'articolo 141 del Codice della Parte II Titolo X del DPR n. 207/2010
7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'articolo 217 del RG, sono a carico dell'appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

#### **ARTICOLO 21.- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

1. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, comprensivo dei casi di cui all'articolo 6 comma 8 del RG il comune procede alla risoluzione del contratto e con le modalità di cui agli articoli 135, 136, 138 del CG o come specificato nel CSA
2. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso del Comune ex articolo 1671 del Codice Civile.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **ARTICOLO 22.- CONTROVERSIE.**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo 240 del Codice, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi e con modalità dell'articolo 241 del Codice.
2. Qualora da una delle parti fosse esclusa la competenza arbitrale, il giudice competente è quello di Torino.
3. Le riserve che l'appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dall'articolo 190 e 191 del R.G.

### **TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **ARTICOLO 23.- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.**

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative.
3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla stazione appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli enti preposti, il Comune procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti: Il Comune provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.
4. Il Comune disporrà altresì il pagamento di quanto dovuto a valere sulle ritenute, ai sensi delle disposizioni del Codice e del RG.

#### **ARTICOLO 24.- SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.**

1. L'appaltatore, ai sensi del D.Lgs 81/08 es.m.i., e comunque prima della consegna dei lavori:
  - a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
  - b) Il DVR dell'impresa
2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto.
3. L'appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/08, in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi, di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte d'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. Il Direttore di cantiere nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza dei piano di sicurezza.

#### **ARTICOLO 25.- SUBAPPALTO.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena la nullità.
2. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatrici deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, al Comune, il quale provvede a prenderne atto con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione antimafia nonché delle comunicazioni previste dalle vigenti normative. Per quanto riguarda la modificazione dell'assetto dell'impresa contraente si applicano le disposizioni dell'articolo 105 del Codice.
3. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art 105 del Codice, nonchè dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti del CSA.

#### **ARTICOLO 26.- GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva secondo quanto specificato all'articolo n. 103 del Codice e 123 del RG.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'appaltatore l'esecuzione di maggiori opere.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
4. La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'articolo 124 comma 3 del RG, con validità fino al collaudo definitivo.

#### **ARTICOLO 27.- DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni.
2. L'appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da articolo 125 del RG.
3. Egli assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come da articolo 125 del R.G.
4. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative come previsto dall'articolo 125 del RG 129 del Codice con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e con i seguenti massimali:
  - Per danni di cui al punto 2: € 300.000,00
  - Per la Responsabilità Civile di cui al punto 3: € 1.000.000,00 ( con un minimo di 500.000 Euro e un massimo di 5.000.000 di Euro).
5. In ogni caso l'appaltatore tiene sollevato il Comune da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

#### **ARTICOLO 28.- DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE.**

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena la decadenza, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell'articolo 166 del RG.

#### **ARTICOLO 29.- DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE.**

1. Al fine dell'approvazione del verbale di aggiudicazione di cui all'articolo 1 del presente documento, l'appaltatore dovrà presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:
  - polizze assicurative;
  - piano sostitutivo di sicurezza;
  - cronoprogramma operativo dei lavori, nel rispetto temporale complessivo del cronoprogramma dei lavori come da progetto esecutivo.

#### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 30.- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.**

1. Ai sensi dell'articolo 137 del RG fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
  - il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n° 145 per quanto non abrogato dal DPR 207/2010;
  - il capitolato speciale d'appalto;
  - il computo metrico estimativo

- l'elenco prezzi unitari;
- il piano operativo di sicurezza.

#### **ARTICOLO 31.- RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTI.**

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'appaltatore, a dichiarare la perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.
2. Tali norme, come pure quelle contenute nel presente schema di contratto, si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel CSA.

#### **ARTICOLO 32.- SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.